



N. 15 del 19 APRILE 2023

OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2023

Nell'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **Aprile**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

All'appello, alle ore 21:10, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Presente
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
PAOLO SANTICCIOLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Assente*
IVAN BINDO	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
CARLO FROSINI	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Assente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

*giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FABRIZIO BARONCELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

Scrutatori: **COPPINI RICCARDO - BELLI LUCA - FROSINI CARLO**
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari)

- e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 settembre 2020 è stato approvato il regolamento della nuova IMU, in vigore dal 01/01/2020, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 maggio 2022 sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2022, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- **al comma 748**, *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”;*
- **al comma 749**, *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;*
- **al comma 750**, *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”;*
- **al comma 751**, *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”;*
- **al comma 752**, *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*
- **al comma 753**, *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”;*
- **al comma 754**, *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*

DATO ATTO, altresì, che la medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- **al comma 756**, che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (...)”;*
- **al comma 757**, che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;*

DATO ATTO che, alla data odierna, non risulta emanato il Decreto di cui al comma 756 sopra richiamato, e che, di conseguenza, nelle more della sua emanazione, è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU nelle stesse modalità adottate negli anni precedenti;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso opererà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non può non riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal succitato comma 756 non ha ancora visto la luce e, conseguentemente il prospetto di cui al comma 757 non è disponibile;

RILEVATO che, non essendo ancora emanato il citato Decreto, si provvede ad approvare le aliquote secondo

la tabella di cui sotto;

ATTESO che questa Amministrazione, pur attuando una rigorosa azione di controllo della spesa, a causa di un incremento generalizzato dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, si trova nella necessità, al fine di garantire lo standard dei servizi erogati, di reperire ulteriori risorse. Al contempo, l'Amministrazione intende supportare i processi di sviluppo e rafforzamento del comparto economico-industriale, rilanciando forme di sostegno alla nascita di nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale, che creino nuova occupazione;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Amministrazione sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'applicazione delle seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C7) - DETRAZIONE DI € 200,00	6,00 per mille
b) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii.	0,00 per mille
c) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) di cui al comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019	0,00 per mille
d) immobili appartenenti alla categoria D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione; immobili appartenenti alle categorie catastali "C3-C1-A10" di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione; Per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività d'impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.); non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile; Per "nuove attività imprenditoriali" devono intendersi le attività avviate con denuncia presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.) non precedente al 01/01/2022; Per le "nuove unità locali operative" valgono gli stessi requisiti di decorrenza delle nuove attività imprenditoriali.	9,60 per mille
e) immobili appartenenti alla categoria C1 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio in via esclusiva di un'attività lavorativa;	9,60 per mille
f) Immobili locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto	9,60 per mille

registrato a Associazioni Sportive Dilettantistiche e Associazioni Ricreative Culturali	
g) Tutte le altre tipologie di immobili	10,6 per mille

DATO ATTO che per l'anno 2023 sono confermati i valori medi delle aree edificabili situati nel territorio comunale, deliberati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 62 del 27 maggio 2022, in quanto le quotazioni Omi, poste a loro base, risultano pressoché invariate;

DATO ATTO che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza stimata in € 2.900.000,00;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, in forza del decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, è stato differito al 31 marzo 2023;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023, ad opera dell'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, c. da 748 a 754, della L. 160/19;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n.58;

RICORDATO, in tal senso, che l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella formulazione attuale, dispone che: *“A partire dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. ”*;

RICORDATO altresì, che l'art.13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ”*;

DATO ATTO altresì che, in assenza di deliberazione da parte dell'Ente e di mancata pubblicazione della delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022, come stabilito dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto *“Art. 15 bis del D.L. 30*

aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori ex art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, depositato in atti;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Presidente Pacini invita l'Assessore Gherardi ad illustrare il provvedimento in oggetto.

Assessore Gherardi illustra il provvedimento.

Guercini (Aglia in Comune).

Tonioni (Partito Democratico e Agliana Insieme).

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Guercini (Aglia in Comune) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Tonioni (Partito Democratico e Agliana Insieme) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Buono (Aglia in Comune) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Nerozzi (Aglia in Comune) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Belli (Lega Salvini Agliana) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Bindo (Fratelli d'Italia) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Biagioni (Forza Italia Agliana) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Presidente Pacini pone in votazione il provvedimento in oggetto:

CON VOTI favorevoli n. 9 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia) e contrari n. 6 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana In Comune + Agliana Civica)

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate,

1) di approvare per l'anno 2023, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia edelle finanze di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, nel rispetto della vigente disciplina in materia di cui alla Legge n. 160 del 27/12/2019, le aliquote e detrazioni IMU da applicare alle sotto descritte fattispecie:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C7) - DETRAZIONE DI € 200,00	6,00 per mille
b) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii.	0,00 per mille
c) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) di cui al comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019	0,00 per mille
d) immobili appartenenti alla categoria D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione;	9,60 per mille

immobili appartenenti alle categorie catastali “C3-C1-A10” di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per l’avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione; Per “nuovi insediamenti produttivi” devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività d’impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.); non sono da considerarsi “nuovi insediamenti produttivi” le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile; Per “nuove attività imprenditoriali” devono intendersi le attività avviate con denuncia presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.) non precedente al 01/01/2022; Per le “nuove unità locali operative” valgono gli stessi requisiti di decorrenza delle nuove attività imprenditoriali.	
e) immobili appartenenti alla categoria C1 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l’esercizio in via esclusiva di un’attività lavorativa;	9,60 per mille
f) Immobili locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato a Associazioni Sportive Dilettantistiche e Associazioni Ricreative Culturali	9,60 per mille
g) Tutte le altre tipologie di immobili	10,6 per mille

2) di stabilire che condizione necessaria per beneficiare dell’aliquota agevolata prevista alle lettere d), e) e f) della tabella precedente, **a pena di decadenza del beneficio**, è la presentazione dell’apposita dichiarazione IMU entro il termine di legge, con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

3) di stabilire che per l’unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di confermare per l’anno 2023 i valori medi delle aree edificabili situati nel territorio comunale, deliberati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 62 del 27 maggio 2022;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

7) incaricare il responsabile del Servizio della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

8) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Quindi, con distinta votazione, **CON VOTI** favorevoli n. 9 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia) e contrari n. 6 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana In Comune + Agliana Civica), dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**PRESIDENTE
MILVA PACINI**

**SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA**